

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
SEZ. LAVORO

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 15.06.2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.sa Gagliano, nel procedimento RG n. 1031/2021

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.ssa Gagliano, nel procedimento RG n. 1031/2021 data prossima udienza 08.02.2023.

b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Costantino Giuseppa (C.F. CSTGPP84S49G273Q)

c) **indicazione amministrazioni intimate:** Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore

d) **Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha in oggetto la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, in quanto la ricorrente, partecipando alla fase C della mobilità in quanto assunta ex L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accontentamento dei posti.

Inoltre in ricorso si è provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver “avvantaggiato” i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla medesima fase C) della mobilità ovvero alla stessa fase in cui ha partecipato l'odierna ricorrente. Risulta dunque pacificamente dimostrato come, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, negli Ambiti Siciliani indicati dalla sig.ra Costantino in domanda di mobilità 2016/2017, vi fossero posti assegnati in “fase c” a docenti con punteggi inferiori a quello vantato dalla ricorrente (cfr bollettini conciliazione allegati al ricorso)

In ricorso si è rilevato inoltre che il Ministero ha violato previsto dall'art. 6 del CCNL sotto altro profilo. Dall'esame dei relativi bollettini allegati al ricorso, emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di “Fase D” sono stati assegnati in Sicilia su posto di sostegno, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente “fase C” (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Lombardia

e) **Indicazione dei contro interessati:**

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Palermo e Provincia
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini dei movimenti di fase D per l'A.S. 2016/2017

Palermo 21.12.2022

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone